



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.30 del 23/11/2020

Protocollo

N.10045 del 25/11/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. CHIUSURA CORTE F. FILZI

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D. gsl. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) che introduce la misura della "chiusura al pubblico di strade urbane";
- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'art. 1 c. 2-bis del DPCM 13 ottobre 2020, introdotto dall'art. 1 c. 1 lett. a) del DPCM 18 ottobre 2020 che consente al Sindaco di disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento;
- la circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 nella quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 18 ottobre 2020;
- il comma 8 dell'art.1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza del 10.11.2020 orientata alla esigenza di

adottare appropriate misure di prevenzione sanitaria anticontagio da COVID-19 tra cui, in particolare, le ordinanze di divieto di assembramento in aree comunali particolarmente esposte;

CONSIDERATO che la presente ordinanza assolve alle segnalazioni del Comando di Polizia Locale circa lo stazionamento nella Corte F. Filzi di persone, la maggior parte giovani, che causa assembramento in contrasto con le misure imposte dal DPCM del 3 novembre 2020;

VISTO l'art.1, comma 4, del succitato DPCM che testualmente cita: "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e del flusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

VISTE le segnalazioni della Prefettura di Brindisi e i dati dell'ASL territorialmente competente che comunicano un preoccupante aumento quotidiano di contagio da COVID-19 su stima della popolazione residente;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di emettere la presente ordinanza contenente misure restrittive nel rispetto delle norme statali di cui sopra onde evitare che si creino occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possano favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RITENUTO

- che per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso occorre adottare un provvedimento contingibile ed urgente che interdice al pubblico l'accesso nella Corte F. Filzi dopo le ore 05:00 e fino alle ore 22:00;
- che, al fine di tutelare la salute pubblica, l'accesso in detta area è da consentire solamente ai cittadini previo giustificato motivo e per recarsi nelle proprie abitazioni private;
- che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;
 - ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica;
- Tutto ciò premesso

ORDINA

- a far data **dal 25.11.2020 e fino al 03.12.2020** con possibilità di proroga in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 05.00 alle ore 22.00 nella Corte F. Filzi; le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Restano ferme le prescrizioni di cui all'art.1 comma 3 del DPCM 3/11/2020: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

INVIA

- alla Prefettura di Brindisi;
- alla Questura di Brindisi;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- al Comando Stazione Carabinieri San Donaci;
- alla Polizia Locale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa sulle transenne delimitanti l'area interdetta.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Com. Vincenzo ELIA

Lì,

IL SINDACO
f.to dott. Angelo Marasco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1258

La presente Ordinanza Sindacale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente unitamente a quella del Sindaco per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addì 25/11/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 25/11/20

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA